

Omologazione risultati gare del 3/01/2021 - 2° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD (Originariamente programmata il 14/11/2020)	-KAWASAKI RUGBY CALVISANO	RINVIATA D'UFFICIO	
RUGBY PETRARCA SRL S.D. (Originariamente programmata il 14/11/2020)	-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	RINVIATA D'UFFICIO	

Omologazione risultati gare del 3/01/2021 - 3° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
VALORUGBY EMILIA SSD ARL (Originariamente programmata il 21/11/2020)	-RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	23 - 20 (1- 2)	Sig. MITREA M.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	18	5	4	0	1	13	123	92	31	0	5
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	17	4	4	0	0	9	102	36	66	0	4
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	17	6	3	0	3	15	139	108	31	0	6
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	15	5	3	0	2	18	150	75	75	0	5
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	13	5	3	0	2	8	97	94	3	0	5
ASD RUGBY LYONS	12	7	3	0	4	13	125	176	-51	0	7
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	11	6	2	0	4	17	117	141	-24	0	6
RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD	6	5	2	0	3	11	95	104	-9	4-	5
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	5	4	1	0	3	9	76	88	-12	0	4
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	0	3	0	0	3	2	20	130	-110	0	3

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- LUBIAN EDOARDO, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 32° del 1° tempo

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 30 DICEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza ex art. 57 del Regolamento di Giustizia, notificata a mezzo PEC in data 30 dicembre 2020 dal Presidente della società Rugby Viadana 1970 SSD arl, in relazione ad un fatto violento asseritamente commesso ai danni del proprio tesserato signor Martin Inaki Mateu (tess. 444548) in occasione della gara di Peroni Top 10 Rugby Viadana 1970 - Valorugby Emilia SSD arl del 27 dicembre 2020, completo di video clip e senza riserva di motivi;

concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia ed inviata in data 31 dicembre 2020 l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Valorugby Emilia SSD arl;

vista la memoria difensiva della società Valorugby Emilia SSD arl, depositata a mezzo PEC in data 4 gennaio 2021; vista la memoria della società Viadana Rugby 1970 SSD arl depositata a mezzo PEC in data 5 gennaio 2021;

ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, **lo ritiene inammissibile e quindi deve essere rigettato per i seguenti motivi.**

Il procedimento disciplinare di cui si discute trae origine da un'istanza deposita dalla società Rugby Viadana 1970, con la quale la società ricorrente lamenta il verificarsi un episodio falloso durante la partita in oggetto che ha visto coinvolti il proprio tesserato signor Martin Inaki Mateu ed il tesserato della Valorugby Emilia signor Angelo Heinz Panetaleo Leaurope (tess. 704136) reo, quest'ultimo di essere entrato in una ruck (creatasi all'altezza dell'intersezione sinistra tra la linea dei 5mt della rimessa laterale e la linea dei 5mt della meta del Viadana Rugby 1970) fallosamente e di avere colpito il giocatore della Rugby Viadana 1970 sulla schiena con la spalla, episodio che pur rilevato dalla terna arbitrale, a detta della società ricorrente avrebbe meritato una diversa valutazione. La società ricorrente allega all'istanza tre estratti video di circa 12 secondi l'uno aventi ad oggetto la medesima situazione di gioco ripresa da tre punti di vista diversi (tre telecamere diverse).

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 30 DICEMBRE 2020

In particolare, il Viadana lamenta che *“Al minuto 30’ del primo tempo il giocatore numero 14 del Valorugby, Angelo Leaupepe si è reso protagonista di un intervento molto violento, ingiustificato e pericoloso. L’azione è relativa ad un raggruppamento a terra impostato dal Valorugby e il numero 14 del Valorugby parte ad alta velocità e volontariamente interviene di lato con la spalla chiusa tuffandosi verso il numero 14 del Rugby Viadana 1970, Mateu Inaki che era intento ad intervenire sul pallone. Solo per pura fortuna il colpo a spalla chiusa ha colpito il giocatore del Rugby Viadana sulla schiena ma avrebbe potuto causare danni molto più gravi. Le immagini allegate, offrono piena garanzia documentale per come si è sviluppata l’azione pericolosa volta a colpire volontariamente il giocatore del Rugby Viadana 1970 che non aveva nessuna possibilità di difendersi. A Nostro parere la sanzione decretata non è stata adeguata alla gravità del fallo compiuto e alle conseguenze che avrebbe potuto causare solo perché i giudici di gara non hanno potuto rivedere l’azione scorretta e rivalutare in tempo reale la gravità del fatto.”*

Nella articolata memoria difensiva versata in atti la società Valorugby Emilia, e per essa il suo presidente e legale rappresentante signor Enrico Grassi, in via preliminare chiede dichiararsi l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’istanza perché a vario titolo (e tra l’altro per asserita assenza di una identificabilità del soggetto firmatario) nulla, errata, pretestuosa e lacunosa; nel merito si chiede il rigetto dell’istanza perché il fatto (*rectius* il danno) non sarebbe provato e, in via riconvenzionale, chiede la condanna della società ricorrente ad una sanzione pecuniaria per violazione dei principi di cui all’art. 20 del Regolamento di Giustizia.

La memoria del Viadana Rugby 1970 depositata in data 5 gennaio 2021 non è stata tenuta in considerazione perché tardiva.

*

In via preliminare occorre chiarire che l’istanza depositata dalla società Rugby Viadana 1970 non può essere dichiarata nulla o improcedibile per assenza di firma o per assenza di una identificabilità del soggetto firmatario. Infatti, non solo la predetta istanza riporta in calce il timbro societario ed è sottoscritta dal Presidente della società signor Giulio Arletti, ma in ogni caso è stata presentata a mezzo PEC. Orbene, conformemente alle disposizioni legislative in materia (in particolare del D.lgs. n. 82/2005 artt. 45, 65) e per giurisprudenza di questo Giudice Sportivo Nazionale - seguendo l’orientamento dalla Corte Sportiva di Appello - solo quando risulta assolutamente incerto il soggetto che ha proposto il ricorso/istanza può essere adottato il provvedimento di improcedibilità. Del resto l’art. 56 del Regolamento di Giustizia evidenzia come l’istanza possa essere proposta *“...dal soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”*.

Dal tenore dell’istanza e soprattutto dall’utilizzo della PEC di esclusivo dominio dell’istante, per introdurre l’istanza/ricorso, è pacifica la circostanza che sia proprio il sodalizio di Viadana ad aver voluto instaurare il procedimento di cui si discute.

Quanto all’ammissibilità dell’istanza questo Giudice ritiene necessario verificare se vi siano i presupposti di utilizzo della c.d. prova televisiva di cui all’art. 41 del Regolamento di Giustizia.

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, per una migliore comprensione dei fatti ed al fine di utilizzare l’invocata prova video è stato contattato telefonicamente il Direttore di gara, il signor Riccardo Angelucci, il quale ha potuto confermare che l’episodio in contestazione era stato rilevato e sanzionato in campo (come d’altra parte riconosce la stessa società ricorrente). In particolare il signor Angelucci ha chiarito che *“Con la presente sono a confermare di aver sanzionato il giocatore numero 14 della società Valorugby Emilia con un calcio di punizione al minuto 30 circa del primo tempo per entrata laterale. Il Valorugby stava usufruendo di un vantaggio a seguito di un’infrazione commessa dalla squadra Viadana Rugby (fuorigioco) ma nel giocare il vantaggio il Nr. 14 del Valorugby Emilia su un raggruppamento a terra (ruck) entra lateralmente in maniera scorretta e potenzialmente pericolosa. Dopo il confronto con il mio collaboratore (Giudice di linea) Sig. Filippo Bertelli abbiamo deciso di sanzionare l’entrata laterale del Valorugby con l’annullamento del vantaggio e di girare il calcio di punizione al Viadana. Durante il confronto con il Sig. Bertelli non abbiamo ritenuto il fallo sanzionabile con cartellino giallo....”*.

Questo Giudice, sempre in forza dell’art. 60 del Regolamento di Giustizia, ha comunque potuto acquisire il filmato completo dell’incontro scaricandolo direttamente dalla piattaforma web Youtube. Dall’analisi del video intero della partita è stato possibile constatare che il fatto di cui si lamenta la società ricorrente è accaduto al 30:36 del primo tempo, al 31:00 il Direttore di gara, il signor Angelucci si confronta con il giudice di linea signor Filippo Bertelli, al 31:26 il Direttore di gara parla con il capitano del Valorugby Emilia prima e poi con il capitano del Viadana Rugby 1970 ed al minuto 31:55 prende la sua decisione e rappresentando con gesti codificati l’ingresso laterale in ruck sanziona il giocatore n. 14 del Valorugby Emilia signor Leaupepe e “gira” la punizione in favore del Viadana Rugby 1970. Ciò posto si è potuto rilevare che i video posti a supporto dell’istanza della società Viadana Rugby 1970 rappresentassero solo parzialmente i fatti e non come invece sopra descritti, limitandosi quindi a rappresentare il solo momento del fallo e pochissimi secondi oltre, non anche il processo decisionale degli ufficiali di gara che ne è seguito.

Il Giudice Sportivo nell’applicare o meno una sanzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a valutare una seria di fattispecie la cui assenza lo costringono a non adottare alcun provvedimento sanzionatorio. In particolare occorre verificare se ricorra una delle ipotesi tassative previste dal richiamato art. 41: si è appurato che il fatto di cui ci si lamenta non rientra tra le ipotesi da questo previste. Infatti, in particolare, non rientra tra quelle di cui alla lett. b) del predetto articolo poiché il fallo sanzionato al giocatore n. 14 del Valorugby Emilia non è relativo ad un fatto volontariamente commesso a gioco fermo o estraneo all’azione di gioco non rilevato dagli ufficiali di gara né ha causato lesioni gravi o gravissime (non solo risultano agli atti documenti probatori in tal senso ma dall’analisi video emerge chiaramente che il giocatore del Viadana Rugby 1970 asseritamente colpito non riporta alcun danno, non si lamenta minimamente e continua a giocare).

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 30 DICEMBRE 2020

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'istanza così come presentata dalla Viadana Rugby 1970 non è meritevole di accoglimento.

Questo Giudice non può non rilevare che l'istanza per come è stata presentata dalla società Viadana Rugby 1970 e nel suo insieme, integri i presupposti per una condanna alle spese per lite temeraria. Ed invero, la società ricorrente ha lamentato la gravità del fallo e l'inadeguatezza della decisione adottata sul campo dagli ufficiali di gara chiedendo l'utilizzo della prova video; la società resistente si è costituita depositando una memoria difensiva per contestare le tesi avversarie. È stato ampiamente motivato come nel caso di specie non si possa applicare l'art. 41 del Regolamento di Giustizia relativo alla c.d. prova televisiva, ed è apparso pure evidente dalla **semplice visione del video integrale** - mentre la società ricorrente ha fornito solo un estratto parziale dell'azione, con l'esclusione una parte assolutamente rilevante dei fatti accaduti immediatamente dopo il fallo de quo - come il giocatore n. 14 del Viadana Rugby 1970 asseritamente colpito, dopo quella ruck non riporti alcun danno, non si lamenti minimamente e continui a giocare. La società non ha prodotto alcuna documentazione medica a sostegno della sua tesi ovvero della gravità del danno asseritamente subito dal giocatore signor Martin Inaki Mateu. E' invece evidente che gli ufficiali di gara erano in prossimità (a pochissimi metri è il Direttore di gara e l'assistente Bertelli) del punto ove è stato commesso il fallo sanzionato e che dopo un confronto tra loro hanno concordemente deciso di adottare la sanzione del calcio di punizione contro il giocatore del Valorugby Emilia senza ritenere che vi fossero i presupposti per sanzionare più gravemente il fallo rilevato. Pertanto, l'istanza della società Viadana Rugby 1970 appare, e doveva apparire sin dall'inizio, manifestamente temeraria mancando dei presupposti di legge anche in riferimento all'applicabilità dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, integrando così gli estremi per una condanna, appunto per lite temeraria ex art. 42 del Regolamento di Giustizia, al pagamento in favore della società resistente della somma di Euro 500,00.

Tutte le altre questioni si ritengono assorbite dalle precedenti motivazioni.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, e la giurisprudenza del Giudice Sportivo Nazionale e della Corte Sportiva di Appello, **rigetta** l'istanza presentata dalla società Rugby Viadana 1970 SSD arl. In ragione della rilevata temerarietà della lite **condanna** la società Rugby Viadana 1970 SSD arl a corrispondere direttamente alla società Valorugby Emilia SSD arl la somma di Euro 500,00.

In ragione della soccombenza si dispone che il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00 versato dalla società Rugby Viadana 1970 venga trattenuto.

Roma, 7 gennaio 2021

(Avv. Marco Cordelli - Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**I Giudici Sportivi Nazionali
(Avv. Marco Cordelli)
(Avv. Francesco Grillo)**